



Whistleblowing e novità giurisprudenziali

Contro le discriminazioni e le ritorsioni nei confronti del lavoratore dipendente che segnala favoritismi e irregolarità nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro è attivabile la procedura di whistleblowing che prevede la segnalazione dapprima al datore di lavoro e, successivamente, all'Anac e alla Guardia di finanza.

Come abbiamo già segnalato su queste pagine ([flash n.15 2024](#)), si tratta di un apparato di tutele finalizzato a prevenire azioni ostili sul piano professionale e della progressione di carriera nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro. Detto apparato deve essere predisposto dal datore evitando che si producano, da parte dei colleghi e del superiore gerarchico, condizioni di emarginazione, azioni intimidatorie e trattamenti professionali mortificanti e forieri di sofferenze anche sul piano morale.

Sono annoverate tra le misure ritorsive e discriminatorie le sanzioni disciplinari, il trasferimento, il demansionamento, le valutazioni con punteggio negativo e ogni altra misura organizzativa in grado di generare effetti mortificanti sulle condizioni di lavoro del segnalante.

Dal 17 dicembre 2023 devono risultare conformi alla disciplina sul Whistleblowing enti pubblici e privati con almeno 50 dipendenti nonché le amministrazioni statali, regionali e comunali con oltre 10.000 abitanti.

La tutela è prevista dal Dlgs 24/2023, che opera in recepimento della Direttiva UE n.1937/2019, e consiste nel garantire la riservatezza

SOMMARIO

- Whistleblowing e novità giurisprudenziali
- Difficoltà gestionali in materia di attuazione delle procedure di trattazione delle cause di servizio derivanti da eventi traumatici – c.d. Modello ML/C – Richiesta di intervento armonizzatore
- In vigore dal 17 dicembre 2025 la nuova normativa sul femminicidio
- Mappe catastali disponibili gratuitamente online
- Guida senza patente: la Consulta conferma il reato
- Illegittima l'esclusione della particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza, minaccia e resistenza nei confronti di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria

dell'identità della persona che compie la segnalazione (whistleblowing), della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione. Resta anonimo anche il dettaglio dei dati relativi al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutto questo è possibile tramite l'obbligo di predisporre un'apposita procedura web interna per inviare le denunce o segnalazioni. In casi particolari si può ricorrere al canale di segnalazione esterno (ANAC) ed anche alla divulgazione pubblica, quando non addirittura alla denuncia presso l'Autorità giudiziaria.

La fonte è il testo dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che, dopo un lieve ritocco apportato con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), è stato oggetto di una radicale riscrittura per effetto della legge n. 30 novembre 2017, n. 179 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017).

Il comma 1 dell'art. 54-bis ha, in particolare, previsto che "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

Il successivo comma 2 ha, poi, stabilito, che "Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Per ciò che qui più interessa, va infine segnalato che il testo dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 come novellato dalla l. n. 179 del 2017, innovando sensibilmente e potenziando il quadro di tutela offerta al whistleblower, ha precisato, al suo comma 7, che "È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli".

In applicazione di questi principi, si sta formando una giurisprudenza i cui principi siamo qui a evidenziare per l'importanza e gli effetti che gli stessi hanno sul rapporto di lavoro privato e pubblico.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (sentenza n. 12688/2024 del 9 maggio 2024) che la tutela del segnalante è volta alla sua salvaguardia da reazioni ritorsive dirette e indirette, provocate dalla denuncia, nonché dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti poiché "La segnalazione [...] (cd. "whistleblowing") sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denuncia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata."

Detta tutela, pertanto, è esclusa non solo a fronte dell'accertamento, con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione, ma anche con riferimento agli autonomi illeciti che il segnalante, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso (Corte di Cassazione sentenza 17715/2024).

La condotta ritorsiva, in conclusione, deve essere realizzata "in ragione della segnalazione" e deve provocare alla persona segnalante un "danno ingiusto", in via diretta o indiretta.

Il Tribunale di Milano Con Sentenza 6 giugno 2025 n. 1680 ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore privato per la violazione della disciplina sul whistleblowing poiché "La stretta contiguità temporale tra la segnalazione e il licenziamento disciplinare, nonché l'irrelevanza disciplinare e insussistenza dei fatti addebitati al signor (...) posti a base del



licenziamento per giusta causa, sono di per sé indici chiari dell'intento ritorsivo del provvedimento espulsivo".

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 951 del 6 novembre 2025, ha dichiarato la nullità delle azioni disciplinari e dei provvedimenti professionali adottati nei confronti di una agente di polizia locale, che aveva segnalato al proprio ente una serie di favoritismi nella erogazione di buoni pasto, indennità di turno e permessi studio e altre irregolarità nell'utilizzo di fondi regionali e nella gestione dei meccanismi di remunerazione premiale, condannando l'ente al risarcimento del danno morale patito dal dipendente in conseguenza del «profondo senso di malessere, isolamento emarginazione e umiliazione», di cui il datore è stato dichiarato responsabile ex articolo 2087 del Codice civile per il mantenimento di un ambiente ostile e nocivo, fonte di logorio fisico e mentale.

Un aspetto fondamentale della decisione riguarda la distinzione concettuale tra mobbing in senso tecnico e responsabilità datoriale per violazione dell'obbligo generale di sicurezza.

Il Tribunale, dopo aver precisato che il mobbing richiede la sussistenza cumulativa di elementi specifici quali "la pluralità, frequenza e la sistematicità dei comportamenti lesivi, unificati dall'intento specifico ed unitario di emarginare il soggetto mobbizzato, che comportano conseguenze patologiche sul piano fisico o psichico", ha chiarito che, ove non sia configurabile una condotta di mobbing, è comunque ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro abbia consentito il mantenersi di un ambiente di lavoro stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.

Ancor più indicativa, perché riferita al settore pubblico e, in particolare, al comparto sicurezza, è la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 08079/2025 del 17 ottobre 2025.

Detta decisione ha definito la vicenda relativa a un dipendente della Polizia di stato che dopo aver inutilmente effettuato segnalazioni, ai propri superiori, di condotte illecite poste in essere da colleghi, e avendo presentato, per gli stessi fatti, segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente per l'accertamento della sussistenza di eventuali reati contro la pubblica amministrazione, subiva atti ritorsivi posti in essere dalla propria amministrazione con provvedimenti, tutti regolarmente impugnati, consistenti nel minor punteggio attribuito nei rapporti informativi, nell'inflizione della sanzione disciplinare del "richiamo orale" e di un trasferimento, per esigenze di servizio, ad altro ufficio della Questura. Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'adozione di detti atti, da parte dell'amministrazione, "idonea a far scattare la presunzione legale iuris tantum di cui all'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo n. 24 del 2023 (e razione temporis ex art. 54-bis, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 2001)", decretando, pertanto la nullità degli stessi poiché compiuti in conseguenza delle segnalazioni presentate dall'interessato.

Secondo l'alto consesso amministrativo, a fondamento dei provvedimenti impugnati risultavano dedotti elementi direttamente o indirettamente collegati proprio alle segnalazioni o, comunque, al clima venutosi a creare a seguito della loro presentazione, ragion per cui debbono ritenersi atti a carattere "ritorsivo" e come tali, in contrasto con la normativa a tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti, risultando perciò affetti dalla nullità espressamente comminata all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 24 del 2023 (ovvero razione temporis art. 54-bis, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 2001).

LE CIRCOLARI DELLASETTIMANA

- [**12/12** - U.E. - Missione PSDC Eupol Copps nei territori palestinesi - 3^ Call for contributions 2025](#)

Difformità gestionali in materia di attuazione delle procedure di trattazione delle cause di servizio derivanti da eventi traumatici – c.d. Modello ML/C – Richiesta di intervento armonizzatore

Riportiamo il testo della lettera inviata il 16 dicembre 2025 al Capo della Polizia:

"Pregiatissimo Signor Capo della Polizia, con [circolare della Direzione Centrale di Sanità prot. 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020](#), in esecuzione delle novità normative portate dal D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, sono state date disposizioni, a nostro sommo avviso molto chiare, relativamente alle nuove procedure di trattazione per il riconoscimento semplificato della dipendenza

da causa di servizio.

Con il mentovato atto di indirizzo si è previsto che debba essere attivata la specifica procedura meglio nota come Modello ML/C, che ha lo scopo di garantire all'interessato l'immediato riconoscimento della causa di servizio, ogni qualvolta si abbia l'evidenza l'attività di servizio è stata un antecedente causale di una lesione traumatica subita dal dipendente.

Non pare sia necessario ricordare quale sia l'arretrato accumulato nello smaltimento dei fascicoli delle cause di servizio ordinarie e le correlate disutilità patrimoniali inflitte a migliaia di operatori, costretti a sopportare tempi di attesa pluriennali prima di potersi vedere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Non v'è quindi dubbio che l'adozione dell'iter semplificato in narrativa consente, nei casi in cui il nesso tra evento traumatico ed attività di servizio è incontrovertito, una virtuosa accelerazione delle altrimenti defatiganti procedure ordinarie, con la possibilità dell'interessato di accedere immediatamente ai benefici derivanti dalla definizione della pratica.

Spiace dover prendere atto che permane una incomprensibile resistenza opposta da non pochi responsabili di uffici territoriali, che non si allineano alle cogenti indicazioni della Direzione Centrale di Sanità. Un atteggiamento ostruzionistico assunto talvolta dai Dirigenti delle articolazioni amministrative ma, purtroppo non di rado, anche da appartenenti ai ruoli dei Medici della Polizia di Stato.

Pur se l'apprezzabile impegno delle competenti istanze del Dipartimento della P.S., dando seguito ai nostri stimoli, ha svolto una persuasiva opera di convincimento, inducendo a ragionevolezza quanti si erano arroccati dietro aprioristici pretesti, continuiamo a ricevere lamentele da parte di operatori alle prese con interlocutori che non sembrano intenzionati a recepire le superiori direttive di cui siamo a discutere. Una riluttanza che talvolta non è stato possibile superare nemmeno dopo che della questione si erano fatti carico organismi gerarchicamente sovraordinati.

Emblematica al riguardo la vicenda occorsa ad un collega di un ufficio della Polizia Stradale del Lazio, infortunatosi mentre saliva a bordo dell'auto di servizio nel corso di una giornata di addestramento professionale. Circostanze dunque che non consentivano di revocare in dubbio la sussistenza dei presupposti – nesso di causa tra attività di servizio e lesione traumatica - richiesti per l'avvio del procedimento semplificato.

Di diverso avviso è stato però il Medico della Polizia di Stato dell'Ufficio Sanitario della Questura di Roma, secondo cui, come si legge nel relativo provvedimento del 28 novembre del 2024, "l'infortunio, sebbene accaduto in orario di servizio, è da considerarsi in itinere e, pertanto, non può essere trattato con la procedura del Modello C", ed ha pertanto invitato il dipendente a "provvedere, a domanda, secondo la modalità ordinaria prevista dagli art. 2 e 3 del DPR 461/2001".

In merito alla grossolana ed imbarazzante pretesa di forzare l'inserimento di un evento traumatico occorso a bordo di un veicolo di servizio, ed in orario lavorativo, nel perimetro dell'istituto dell'infortunio in itinere già avevamo avuto modo di esprimere le nostre motivate perplessità con nota del 10 marzo 2025, nella quale chiedevamo venisse convocato un incontro per discutere, più in generale, delle non condivisibili opzioni interpretative adottate in subiecta materia.

Istanza che l'Ufficio Relazioni sindacali ha riscontrato limitandosi a fornire chiarimenti su come deve essere inteso e circoscritto l'infortunio in itinere, lasciando però inevasa la reclamata convocazione di un tavolo di confronto sul tema del Modello C, già oggetto di plurime criticità che avevamo informalmente rappresentato.

Non sappiamo se sia poi stata svolta opera di sensibilizzazione. Sta di fatto che, pur se non esattamente con tempestività, l'istanza di riesame promossa dal collega cui era stata implausibilmente negata l'attivazione della procedura, è stata presa in considerazione. Ma l'esito è stato il medesimo.

Con una motivazione laconica e sconcertante che lascia trasparire la pregiudiziale ostilità il Medico ha spiegato – si fa per dire – che "si ravvisa, sebbene l'infortunio sia accaduto durante il regolare orario di servizio, la carenza dei requisiti medico legali necessari al riconoscimento della causa di servizio tramite Modello C".

Orbene, per quanto la nostra preparazione su temi medico legali quali quelli su cui siamo ad impegnarci non ci consenta di misurarci alla pari con chi si presume li dovrebbe padroneggiare con disinvoltura, siamo orientati a dubitare che le conclusioni surriferite, oltre ad apparire come gravemente viziate di illegittimità, non superino nemmeno il vaglio del buon senso. Una volta ammesso, per quanto obtorto collo, che l'infortunio è accaduto in servizio, e non essendo stata disconosciuta la certificazione medica attestante le lesioni subite, non si vede cosa ancora occorra per soddisfare i prescritti requisiti. E siccome il Medico non ha ritenuto di rendere meno opaca la trama della sua tesi, crediamo di poter vantare il diritto, e con noi anche il collega interessato, di conoscere quali sono stati i criteri utilizzati per non dar corso alla trattazione secondo i paradigmi del Modello C.

In ogni caso, posto che come detto le controversie sull'attivazione della procedura semplificata oggetto delle nostre doglianze sono ricorrenti, si rende indifferibile l'emanazione di un atto di indirizzo che richiami a maggior scrupolo nel rispetto delle disposizioni emanate in materia sia i responsabili degli Uffici Sanitari territoriali che i Dirigenti degli Uffici. Accompagnato, per quanto è possibile, da argomentazioni tali da dissuadere chi ancora non intendesse armonizzare la propria attività al rispetto delle linee guida impartite.

Con sensi di elevata e rinnovata stima."





In vigore dal 17 dicembre 2025 la nuova normativa sul femminicidio



È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 dicembre 2025, n. 181 che introduce nell'ordinamento italiano il reato autonomo di femminicidio. Il provvedimento inserisce nel codice penale l'articolo 577-bis, che prevede l'ergastolo per chi provoca la morte di una donna attraverso condotte riconducibili a discriminazione, sopraffazione, possesso o controllo. Rientra nel femminicidio anche l'omicidio commesso come reazione al rifiuto della donna di instaurare o continuare una relazione, o come limitazione delle sue libertà personali.

Viene ampliato l'ambito soggettivo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con l'ingresso di una circostanza aggravante quando le condotte riproducono dinamiche tipiche del femminicidio. È prevista inoltre la confisca obbligatoria dei beni impiegati per commettere il fatto.

La legge inserisce, inoltre, ulteriori aggravanti in altre fattispecie penali qualora la condotta presenti modalità assimilabili al femminicidio.

Sul piano processuale, il tribunale monocratico diventa competente per i maltrattamenti aggravati. Vengono potenziati i diritti informativi della persona offesa nei procedimenti di violenza di genere e si riconosce ai centri antiviolenza e alle case rifugio la possibilità di esercitare i diritti della vittima.

La disciplina sulla custodia cautelare viene resa più rigorosa per assicurare una tutela più efficace.

La legge estende agli orfani di femminicidio le deroghe necessarie per l'accesso agli indennizzi previsti per le vittime di reati violenti.

In ambito di esecuzione penale, i benefici per i condannati per femminicidio e altri reati di violenza di genere sono subordinati a una valutazione positiva della personalità dopo un periodo minimo di osservazione annuale. È inoltre obbligatoria la comunicazione alla persona offesa o ai familiari della vittima deceduta in caso di concessione di misure alternative.

Per i minorenni condannati è prevista una riduzione dei permessi premio.

La legge dedica spazio alla prevenzione, con possibili campagne informative sul legame tra sostanze stupefacenti e aggressioni sessuali, e istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente.

Vengono rafforzati i percorsi formativi per magistrati e personale sanitario.

Le vittime con almeno quattordici anni potranno rivolgersi ai centri antiviolenza senza il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La disciplina della "registrazione a debito" viene estesa ai provvedimenti esecutivi relativi ai risarcimenti per omicidio aggravato o femminicidio.

Il patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti di reddito, è riconosciuto anche alle vittime di tentato omicidio aggravato e tentato femminicidio.

Una norma di coordinamento chiarisce che ogni riferimento all'omicidio comprende anche il femminicidio, inserito tra i reati per cui va ricostruito il rapporto autore-vittima ai fini statistici.




SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Mappe catastali disponibili gratuitamente online



L'Agenzia delle Entrate nel quadro normativo volto al potenziamento dei servizi telematici previsto dal Dlgs n. 1/2024, ha reso disponibile un nuovo servizio di "Consultazione dei fogli di mappa catastale", ampliando la gamma dei servizi telematici a disposizione dei contribuenti, in linea con le norme in materia di rafforzamento dei servizi digitali, specificamente.

Si tratta di una novità finalizzata a rendere il cittadino autonomo nel reperimento di documentazione ufficiale, senza la necessità di intermediari per le operazioni di consultazione più comuni.

Invero, sino a oggi, l'accesso dettagliato alla cartografia catastale rappresentava un terreno quasi esclusivo per gli

addetti ai lavori.

Per consultare e scaricare le mappe del territorio italiano, l'utente non deve fare altro che collegarsi al sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate ed entrare nella propria Area riservata.

L'accesso è garantito attraverso le tre chiavi digitali ormai standard per la Pubblica Amministrazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato il login, il cittadino si trova di fronte a un'interfaccia che permette di selezionare i fogli di mappa di interesse e di scegliere il formato di download desiderato, bypassando le vecchie procedure burocratiche fisiche o telematiche a pagamento.

Il servizio non si limita a una semplice visualizzazione, ma offre strumenti tecnici avanzati divisi in due macro-funzionalità, pensate per soddisfare esigenze diverse, dalla progettazione tecnica alla ricerca storica.

La prima funzionalità permette di ottenere i file vettoriali dei fogli di mappa catastali aggiornati. Questi file sono essenziali per chi deve elaborare dati geografici su software dedicati, garantendo una base di lavoro conforme allo stato di fatto registrato negli archivi erariali.

La seconda funzionalità ha invece un valore documentale e storico inestimabile. Consente infatti di ottenere i file immagine degli interi fogli Originali di Impianto. Si tratta, come specificato dall'Agenzia, degli esemplari unici disegnati a mano al momento della costituzione del sistema cartografico catastale. L'utente può scegliere di scaricare l'intero foglio o un suo estratto, limitando la ricerca ad alcune particelle specifiche. È un'opportunità per visualizzare la genesi della proprietà immobiliare e fondiaria italiana, recuperando documenti che testimoniano l'assetto del territorio all'epoca dell'impianto del Catasto.

Per quanto riguarda i file vettoriali, il download è disponibile nei formati CXF, CML e DXF, standard consolidati nel mondo della progettazione assistita (CAD). Tuttavia, la vera novità in termini di apertura dei dati è la possibilità di scaricare le mappe in GeoJSON. Questo è un formato open source fondamentale per l'interscambio di dati geospaziali, leggibile da una vastissima gamma di applicazioni web e software GIS (Geographic Information System). Ogni download vettoriale è accompagnato dalle pertinenti informazioni di metadato in formato TXT, garantendo la correttezza e la tracciabilità del dato.

Per quanto concerne i file immagine degli Originali di Impianto, l'Agenzia ha operato un lavoro preliminare di trattamento digitale. Le scansioni di questi documenti storici, infatti, sono state già oggetto di georeferenziazione e, aspetto tecnicamente rilevante, di recupero di eventuali deformazioni subite dalla carta nel corso del tempo.

Questi file vengono rilasciati in formato JPG, ma non si tratta di semplici fotografie: sono accompagnati dai dati di georeferenziazione in formato JGW e dai metadati in TXT, permettendo così il loro corretto posizionamento anche all'interno di software cartografici. Nel caso in cui l'utente richieda solo un estratto dell'Originale di Impianto focalizzato su specifiche particelle, il file verrà rilasciato nel pratico e universale formato PDF.

Guida senza patente: la Consulta conferma il reato

Con la sentenza numero 154, depositata il 21 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha rigettato diverse questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 5 del decreto legislativo numero 6 del 2016 e 16, comma 15, del codice della strada, sollevate dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, chiamato a giudicare un soggetto imputato del reato di guida senza patente con recidiva infrabiennale.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dal giudice rimettente riguardava in via principale il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, nella parte in cui, dopo aver chiarito che la depenalizzazione (salve talune eccezioni) dei reati sanzionati con la sola pena pecuniaria si applica anche a quelli che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con pena detentiva, "sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria", precisa che "in tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato". La Corte ha ritenuto non fondato tale dubbio, anche se limitato al solo caso del reato di guida senza patente (come, in via subordinata, richiesto dal rimettente), rilevando che il legislatore delegato, nell'attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale di depenalizzazione recata dalla legge delega, così valorizzando le generali finalità di deflazione del sistema penale sottese alla legge di delegazione, ha, tuttavia, lasciato doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si tratta, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche (o soltanto) la pena detentiva. Tali fattispecie, osserva ancora la Corte, non sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di operatività della depenalizzazione – l'essere, cioè, il reato punito unicamente con pena pecuniaria – alla sola fattispecie base.

In via subordinata, il Tribunale di Firenze aveva censurato l'articolo 116, comma 15, del codice della strada, che continua ad annettere rilievo penale all'illecito commesso da chi sia recidivo nel biennio, per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di offensività del reato (art. 25, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), in quanto tale previsione farebbe dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per ogni altra persona resta sanzionato solo in via amministrativa, da una condizione soggettiva dell'agente (la recidiva nel biennio) priva di incidenza sull'offesa al bene giuridico protetto, configurando una responsabilità penale cosiddetta "d'autore". Inoltre, la disposizione censurata enfatizzerebbe oltre misura il peso della recidiva sul piano sanzionatorio.

La Corte ha giudicato non fondata anche questa censura, sottolineando che, nel caso in esame, la precedente condotta che viene in rilievo non è priva di correlazione con la condotta di guida senza patente, essendo costituita proprio dalla commissione, definitivamente accertata, del medesimo illecito. Inoltre, la recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell'articolo 116, comma 15, del codice della strada, deve manifestarsi in un arco temporale circoscritto a soli due anni. Tale accertamento non assume le fattezze di un marchio incancellabile. La Consulta ha, ancora, escluso che sia riscontrabile nella specie un fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell'illecito, rilevando che la guida senza patente rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un'attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale e per l'incolumità delle persone e delle cose, in difetto del titolo abilitativo, che attesta l'idoneità del soggetto a esercitarla.

In via ulteriormente subordinata, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 8 del 2016 in riferimento all'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega, nella parte in cui non prevede che, con

riguardo alle ipotesi aggravate ora trasformate in fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina sanzionatoria vigente prima della riforma. E ciò per l'asserita incompatibilità con la legge delega dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle ipotesi aggravate, che ne impedisce il bilanciamento con eventuali attenuanti.

La Corte ha dichiarato non fondata anche tale questione, alla stregua delle considerazioni già esposte in relazione al rigetto della questione sollevata in via principale, aggiungendo che la pronuncia richiesta darebbe luogo ad un assetto asistemico, in quanto il giudice dovrebbe continuare a trattare come circostanza aggravante una previsione sanzionatoria alla quale non corrisponde più alcuna fattispecie base di reato.

Infine, sulla base delle argomentazioni svolte con riferimento al rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 15, del codice della strada, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione – sollevata, in estremo subordine, dal Tribunale di Firenze – nella parte in cui, nell'ipotesi di recidiva nel biennio, prevede l'applicazione di una pena detentiva anziché pecuniaria.

(Fonte: Corte Costituzionale)

Illegittima l'esclusione dell'esimente della particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza, minaccia e resistenza nei confronti di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria



Con la sentenza numero 172, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel decidere su una questione sollevata dal Tribunale di Firenze, la Corte ha, dapprima, rilevato che, ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, come modificato

dalla "riforma Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 2022), l'esimente del fatto di lieve entità può essere riconosciuta, in linea generale, per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel minimo a due anni, salvo specifiche eccezioni; ha altresì osservato che tra queste eccezioni figurano i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, ove commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali il fatto non può mai essere considerato di lieve entità, pur se, per i reati stessi, è prevista una pena minima non superiore a due anni.

La Corte ha, quindi, ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa – dopo la menzionata riforma – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall'articolo 338 del codice penale con la pena della reclusione da uno a sette anni.

Questa distonia normativa va a scapito del reo – precisa la Corte –, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.

La motivazione spiega che se si ammette l'esimente per un reato più grave, è irragionevole escluderla per un reato punito in modo più lieve. Il reato sarebbe quello dell'art. 338 c.p., che punisce con la reclusione da uno a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso un corpo politico, amministrativo o giudiziario (o i suoi componenti) per impedirne o turbarne l'attività.

(Fonte: Corte Costituzionale)



**Con l'apertura della successione
decorre il termine per adempiere agli obblighi fiscali
e catastali previsti dalla normativa vigente.**

Cadenza annuale

Si ricorda che:

La dichiarazione deve essere presentata, in via generale, **entro 12 mesi** dalla data del decesso (apertura della successione).

Il termine decorre dalla data del decesso del contribuente.

Assistenza qualificata

Il **Servizio di assistenza fiscale del SIULP** è curato da **colleghi già esperti** nella materia e abilitati all'invio telematico. Il servizio provvede direttamente a:

Predisporre ed elaborare la dichiarazione di successione.

Presentare telematicamente la **dichiarazione di successione** e, contestualmente, la **voltura catastale**.

Fornire assistenza completa e personalizzata, garantendo il rispetto delle scadenze annuali e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Nota sui costi

*Per informazioni sui costi e sulle modalità di assistenza,
è possibile rivolgersi direttamente al responsabile del servizio.*

Contatti

Per informazioni e assistenza:

Collega responsabile del servizio: **Giuseppe Iaffaldano**
Telefono: **331 3699097** Email: **assistenzafiscale@siulp.it**